

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **942/1988** (ECLI:IT:COST:1988:942)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **09/06/1988**; Decisione del **08/07/1988**

Deposito del **28/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **10/08/1988**

Norme impugnate:

Massime: **12946**

Atti decisi:

N. 942

ORDINANZA 8-28 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, il legge 26 febbraio 1982, n. 54, promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1987 dal Pretore di Galatina nel procedimento civile vertente tra Brillante Luigi e la S.p.a. Poliresine, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso innanzi al Pretore di Galatina da Brillante Luigi avverso il licenziamento intimatogli ad nutum dalla Poliresine s.r.l. al raggiungimento del sessantesimo anno di età, il giudice adito ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, ultima parte, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui esclude che il lavoratore iscritto all'assicurazione obbligatoria I.V.S., che già goda di pensione di invalidità a carico dell'I.N.P.S., possa optare per la continuazione del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno di età o fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia;

che, ad avviso del giudice a quo, in base alla norma impugnata, il lavoratore titolare di pensione di invalidità subisce un trattamento deteriore rispetto alla generalità degli altri lavoratori a causa della anticipata espulsione dal mondo del lavoro, con conseguente riduzione del proprio reddito, di guisa che la vigente normativa, anziché apprestare una maggiore tutela nei confronti dei lavoratori affetti da invalidità, tramuta il trattamento pensionistico da mezzo di sostentamento in fattore di discriminazione;

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che identica questione è già stata dichiarata infondata con sentenza n. 700 del 1988, e che nell'ordinanza di rimessione non si rinvencono profili ulteriori rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

che, infatti, l'unico elemento di novità rispetto alla questione decisa con la richiamata sentenza è costituito dal riferimento, quale parametro costituzionale di raffronto, all'art. 4 Cost., da ritenersi, peraltro, ininfluenza ai fini della presente decisione, avendo questa Corte ripetutamente affermato che il predetto art. 4 Cost. mette solo in risalto l'importanza sociale del diritto al lavoro (sent. n. 16 del 1980), ma non garantisce il diritto al conseguimento di un'occupazione né quello alla conservazione del posto di lavoro (sentt. nn. 194 del 1970 e 189 del 1980);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, ultima parte, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost., dal Pretore di Galatina con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.